

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE DI *STRISCE PER DIAGNOSTICA RAPIDA*

RISCONTRO RICHIESTA CHIARIMENTI del 26/01/2010

In relazione alla richiesta di chiarimenti pervenuta da un potenziale offerente e pubblicata sul sito di questa Azienda (si veda il file "Richiesta di chiarimenti del 26/01/2010") si comunica quanto segue:

Per quanto riguarda i criteri di valutazione dell'offerta nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa si precisa che essi sono individuati sulla scorta di elementi che questa Stazione appaltante ritiene **sufficienti, pertinenti alla natura, alle caratteristiche del contratto e, soprattutto, all'oggetto** e che sono indicati all'art.10 del Disciplinare di gara – Modalità di aggiudicazione.

Si tratta di elementi di giudizio nella determinazione dei quali la Stazione appaltante ha un'ampia discrezionalità tecnico-amministrativa al fine di definire nell'ambito della lex specialis gli elementi di giudizio per la scelta della migliore offerta sotto l'aspetto qualitativo e tecnico, attraverso i punteggi succitati.

Per il secondo quesito (Condizioni Contrattuali)

Il capitolato generale d'appalto all'art. 13 "Fatturazione – Pagamenti – Aggiornamento dei prezzi" prevede (comma 5) che *"il pagamento delle fatture sarà effettuato..... entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture"..... (comma 6) ".....la proposta di un maggior termine di pagamento e/o delle clausole in deroga alla disciplina di legge degli interessi moratori è premiata in termini qualitativi in fase di selezione degli offerenti"*.

Inoltre dal combinato disposto dall'art.10 del Disciplinare di gara, lettera C) "Condizioni contrattuali, si evince che ***Tutto quanto incluso tra le "Condizioni contrattuali" è discrezionale: in assenza di specifiche proposte della ditta, ci si atterrà alle prescrizioni di Capitolato Generale d'Appalto per gli aspetti relativi ai termini di pagamento e agli interessi moratori.***

Pertanto le suddette clausole sui pagamenti non sono state imposte dalla Stazione appaltante quale condizione di partecipazione alla gara ma saranno applicabili solo nel caso in cui siano state espressamente accettate per iscritto. Ciò nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002 e di quanto affermato dalla giurisprudenza (si cita ad es. la sentenza T.A.R. Lazio n. 12229 del dicembre 2008 "Quanto agli effetti della richiamata disciplina normativa, essa ha carattere cogente, **salva la possibilità di diverso accordo tra le parti**)

Infatti per quanto concerne i criteri di valutazione dell'offerta nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa, si precisa che essi sono individuati dall'art.83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. a titolo esemplificativo e non esaustivo, pertanto la Stazione appaltante, in questo ambito, ha un'ampia discrezionalità tecnico-amministrativa al fine di definire nella lex specialis gli elementi di giudizio per la scelta del migliore offerente e, considerato che il primo degli elementi di valutazione delle offerte indicato dall'art. 83 è il prezzo, vale a dire il corrispettivo da versare all'appaltatore che oggettivamente costituisce elemento essenziale del contratto d'appalto, nonché la principale obbligazione del committente, **si ritiene indispensabile per questa Azienda valutare, ai fini dell'attribuzione del punteggio** (afferenti a questo elemento (prezzo)), **le clausole** di differimento del termine legale per i pagamenti, l'accettazione della clausola sugli interessi sui ritardati pagamenti e la possibilità di premiare l'offerente che, in relazione alle clausole revisionali del prezzo indica condizioni di maggior favore per questa stazione appaltante (leggi prezzi fissi e invariati), **clausole tutte** che incidono sulle modalità di adempimento della prestazione e che sono, latu sensu, da considerarsi strettamente connesse nella voce di prezzo, al pari degli elementi qualitativi e tecnici presi in considerazione.

Publicato sul sito in data 28/01/2010